

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0148/2008

14.4.2008

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	14
PROCEDURA	18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),
 - visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0196/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0148/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle

Emendamento

(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle

persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro.

persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro. ***Tuttavia, il secondo Stato membro può non utilizzare questa indicazione, direttamente o indirettamente, quale pretesto per rifiutarsi di rilasciare un permesso di soggiorno di lungo periodo sul suo territorio.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Ai sensi della presente direttiva, il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo non dovrebbe comportare il ritiro o la revoca dei diritti spettanti ai rifugiati, ai beneficiari di protezione sussidiaria e ai loro familiari ai sensi della direttiva 2004/83/CE;

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1

Direttiva (CE) n. 109/2003

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'articolo 2, lettera ***f)***, è ***sostituito dal***

1. ***All'***articolo 2, lettera ***f bis)*** è ***aggiunto il***

testo seguente:

"f) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;"

testo seguente:

"f *bis*) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;"

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva (CE) n. 109/2003

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."

Emendamento

"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della *prima* domanda di protezione internazionale, *anche ove questa prima domanda sia una domanda di protezione temporanea perché precedente l'accesso alla protezione internazionale*, e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/109/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Tali requisiti non si applicano ai beneficiari di protezione internazionale che non hanno accesso al lavoro."

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva (CE) n. 109/2003

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Le condizioni di integrazione nazionali possono essere imposte ai beneficiari di una protezione internazionale solo previo esame individuale, tenendo conto della loro situazione particolarmente vulnerabile, mediante una decisione motivata e conforme all'articolo 33 della direttiva 2004/83/CE."

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (CE) n. 109/2003

Articolo 12 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

"3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, **consulta** lo Stato membro **indicato nella menzione**.

"3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, **contatta** lo Stato membro **che ha concesso la protezione internazionale per confermare lo status di soggiornante di lungo periodo**.

Lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale deve rispondere per iscritto allo Stato richiedente entro un termine massimo di un mese. La decisione di allontanamento può essere presa solo a seguito della risposta dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale.

Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."

Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata ***nel rispetto del principio di non respingimento***, il soggiornante di lungo periodo ***può essere*** allontanato ***solo*** verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva (CE) n. 109/2003

Articolo 25 – alinea 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione redige l'elenco dei punti di contatto, lo aggiorna periodicamente e lo trasmette agli Stati membri.

MOTIVAZIONE

1. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

In occasione del Consiglio europeo di Tampere del 1999, gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di garantire un trattamento equo ai cittadini dei paesi terzi residenti legalmente nell'Unione europea. In particolare, a tutti i cittadini di paesi terzi residenti in maniera duratura in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta una serie di diritti uniformi più simili possibile a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea¹.

Facendo seguito alle conclusioni di Tampere, l'obiettivo della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo era quello di creare uno status uniforme per questi cittadini, e di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, onde garantire loro un trattamento equo su tutto il territorio europeo, a prescindere dallo Stato membro di residenza².

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono riconoscere lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel loro territorio.

Al fine di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo deve comprovare di disporre, per sé e per la propria famiglia (se essa è a suo carico):

- di risorse stabili e sufficienti per provvedere alle sue esigenze senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;
- di un'assicurazione malattia.

Gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi soddisfino alcune condizioni supplementari di integrazione (come una sufficiente padronanza di una lingua nazionale). Gli Stati membri possono negare lo status per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

¹ punto 21 delle conclusioni di Tampere

² Ai fini della direttiva si intende per:

- cittadino di paesi terzi: chiunque non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea;
- soggiornante di lungo periodo: il cittadino di paesi terzi titolare dello status previsto dalla presente direttiva;

Una volta acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, gli interessati godono di una serie di diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato membro in questione, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad un'attività lavorativa, istruzione e formazione professionale, protezione sociale, assistenza sociale, libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, ecc.

Il soggiornante di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, per un periodo superiore a tre mesi, quando soddisfa alcune condizioni stabilite dalla proposta, ovvero se svolge un'attività economica, frequenta corsi di studio o di formazione professionale.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il numero dei permessi di soggiorno. Al tempo stesso, per quanto riguarda la politica del mercato del lavoro, gli Stati membri hanno il diritto di accordare una preferenza ai cittadini dell'Unione.

Coloro che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo sono tutelati in maniera particolare da qualsiasi decisione di allontanamento. Quest'ultima può essere giustificata solo da un comportamento che costituisca una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Gli Stati membri, prima di prendere una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo, s'impegnano a prendere in considerazione taluni elementi specifici (l'età della persona, la durata della residenza...).

2. Estensione del campo di applicazione della direttiva ai beneficiari di protezione internazionale

La direttiva 2003/109/CE si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Tuttavia, al momento dell'adozione, il Consiglio aveva escluso dal campo di applicazione della direttiva i rifugiati e coloro che godono di una protezione temporanea o di una forma sussidiaria di protezione, a causa della precarietà della loro situazione o della brevità del loro soggiorno.

Ciononostante, la proposta presentata nel 2001 dalla Commissione, su cui si basa la direttiva, prevedeva che i rifugiati potessero beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Anche il Parlamento europeo aveva sostenuto tale posizione.

Tuttavia, riconoscendo questa lacuna, il Consiglio e la Commissione, nella dichiarazione congiunta dell'8 maggio 2003, hanno auspicato l'estensione della direttiva ai beneficiari di protezione internazionale.

La presente proposta è quindi diretta a mettere in atto tale dichiarazione, includendo i beneficiari di protezione internazionale nel campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio.

3. Posizione della relatrice

La relatrice è favorevole alla proposta relativa all'estensione del campo di applicazione della direttiva sullo status dei soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale. Si rammarica tuttavia del fatto che il Consiglio abbia preferito tale opzione piuttosto che prevedere un meccanismo comunitario sul trasferimento della responsabilità in materia di protezione.

La direttiva accorda, a determinate condizioni, il diritto di stabilirsi in un secondo Stato membro solo ai soggiornanti di lungo periodo e non ai beneficiari di protezione internazionale in quanto tali. Sebbene in alcuni casi il fatto di stabilirsi in un secondo Stato membro possa portare, ad un certo momento, al trasferimento della responsabilità in materia di protezione, questa questione esula dal campo di applicazione della presente direttiva. Ne consegue che le domande di trasferimento di responsabilità in materia di protezione rimangono disciplinate dalla convenzione di Ginevra del 1951 e, ove applicabile, dall'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati, concluso in sede di Consiglio d'Europa.

Un meccanismo comunitario sul trasferimento della protezione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo e un adeguato livello di armonizzazione delle procedure di asilo degli Stati membri, non ancora raggiunto.

La relatrice ritiene dunque che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE costituisca una misura da adottare in attesa di una nuova proposta, che preveda il riconoscimento reciproco e il trasferimento di responsabilità in materia di protezione internazionale. Ciò consentirebbe di tenere conto della situazione particolare dei rifugiati e di garantire loro il diritto di circolare e stabilirsi nell'UE, dal momento in cui viene riconosciuto il loro status.

La relatrice condivide il parere della Commissione secondo la quale la direttiva in questione deve imperativamente applicarsi sia ai rifugiati che ai beneficiari di protezione sussidiaria. Infatti, la protezione sussidiaria riguarda sempre più persone che necessitano di protezione internazionale, e perciò sarebbe inaccettabile escludere un numero così rilevante di individui dai diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/109/CE. Tra l'altro, le conclusioni del vertice di Tampere e il Libro verde sul futuro regime europeo comune in materia di asilo prevedono la creazione di una procedura comune in materia di asilo e l'introduzione di uno status uniforme applicabile a tutto il territorio dell'UE. Ciò si basa sulla volontà di fare dell'Unione una zona di protezione unica per i rifugiati. Non sarebbe dunque coerente con i suddetti obiettivi introdurre in tale strumento una distinzione tra i diritti dei rifugiati e i diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria. Infine, il criterio principale per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo è la durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro e non lo status dell'interessato.

La relatrice insiste ugualmente sulla necessità di includere la procedura di esame nel calcolo dei cinque anni di residenza precedenti alla domanda di status di soggiornante di lungo periodo. Infatti, lo status giuridico di un beneficiario di protezione internazionale inizia al momento della prima domanda. Il riconoscimento dello status conferma tale periodo precedente di soggiorno legale. D'altronde, la procedura di esame può durare a lungo, in funzione degli Stati membri, e i beneficiari di protezione internazionale iniziano il processo di integrazione nel paese di accoglienza sin dall'inizio della procedura. La relatrice aggiunge

che, talvolta, prima di accedere a una domanda di protezione internazionale, molti presentano una prima domanda di protezione temporanea. Pertanto, quando la protezione temporanea diventa protezione internazionale, occorre ugualmente includerla nel calcolo della durata della procedura.

La relatrice auspica che i beneficiari di protezione internazionale siano dispensati dalle condizioni materiali (risorse stabili e regolari e assicurazione malattia) per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, al fine di tener conto del carattere vulnerabile della loro situazione. Sarebbe tanto più incoerente imporre loro una condizione di risorse minime, giacché l'articolo 11 della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, permette a quest'ultimi di limitare il loro accesso al mercato del lavoro per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione.

La relatrice auspica che i criteri nazionali di integrazione che possono essere adottati dagli Stati membri siano definiti con maggiore precisione, al fine di tener conto della specificità della situazione dei beneficiari di protezione internazionale. In considerazione del loro status particolare, i criteri relativi alle conoscenze linguistiche o culturali non possono essere applicati nella stessa maniera ai rifugiati. Tali criteri devono inoltre essere conformi ai criteri d'integrazione previsti dalla direttiva 2004/83/CE.

Dal momento che non si prevede il trasferimento di responsabilità in materia di protezione internazionale al secondo Stato membro, è fondamentale garantire che quest'ultimo rispetti il principio di non respingimento. Questo aspetto riveste un'importanza ancora più grande nel caso in cui un beneficiario di protezione internazionale ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro, dopo avervi soggiornato per cinque anni.

La Commissione propone che l'articolo 8 della direttiva preveda che queste informazioni vengano inserite nel permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato dal primo Stato membro. Tuttavia, in caso di espulsione, essa prevede soltanto una semplice consultazione dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale. È opportuno rafforzare tale meccanismo, al fine di garantire il principio di non respingimento. La relatrice propone pertanto che le autorità del secondo Stato membro siano tenute ad attendere la risposta scritta del primo Stato, al fine di garantire che l'interessato non sia rinvio in un paese nel quale è minacciato. Se lo Stato membro conferma che l'interessato gode ancora di protezione internazionale, allora l'allontanamento dal secondo Stato membro sarà possibile unicamente verso il primo Stato membro che ha rilasciato tale protezione.

3.3.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Relatore per parere: Nickolay Mladenov

BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivo della proposta è garantire ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria (di seguito denominati "beneficiari di protezione internazionale) la certezza del diritto quanto al loro soggiorno in uno Stato membro e offrire loro diritti comparabili a quelli dei cittadini UE dopo cinque anni di soggiorno legale, colmando così la lacuna generata dalla direttiva 2004/83/CE. Tale obiettivo è perseguito sopprimendo dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE le eccezioni relative ai beneficiari di protezione internazionale, tenendo conto, ove necessario, della loro situazione specifica rispetto a quella di altri cittadini di paesi terzi. I beneficiari di protezione internazionale non possono attualmente beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

La proposta dichiara che la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo periodo di tempo rappresenta un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri di residenza. La proposta, il cui obiettivo è modificare la direttiva 2003/109/CE, può considerarsi uno strumento volto a integrare i cittadini di paesi terzi, beneficiari di protezione internazionale, nello Stato membro ospitante e rientra pertanto nella politica dell'immigrazione.

La proposta include quattro elementi chiave:

- a) consente ai beneficiari di protezione internazionale di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha riconosciuto loro protezione alle

stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi.

- b) fissa le condizioni in base alle quali i soggiornanti di lungo periodo, compresi i beneficiari di protezione internazionale, possono esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro.
- c) non prevede alcun meccanismo di trasferimento di responsabilità in materia di protezione ai sensi del diritto comunitario¹.
- d) garantisce il rispetto del principio di non respingimento nei casi in cui un beneficiario di protezione internazionale, che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro dopo avervi soggiornato per cinque anni.

Alla luce di quanto sopra, il relatore:

- a) sostiene l'iniziativa della Commissione europea volta a colmare la lacuna creatasi per via dell'esclusione dei rifugiati e dei beneficiari di protezione internazionale dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE.
- b) reputa che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE sia ai rifugiati che ai beneficiari di protezione sussidiaria sia importante in relazione al rispetto della parità di trattamento delle persone che beneficiano di protezione internazionale; sottolinea che l'esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria dal campo di applicazione della proposta comporterebbe una maggiore complessità del quadro giuridico e, conseguentemente, una significativa riduzione dei benefici che ci si attendono dalla proposta di direttiva.
- c) è favorevole all'inclusione del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno ai fini del computo del periodo di cinque anni di soggiorno, necessario per presentare la richiesta di status di soggiornante di lungo termine.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

¹ Le domande di trasferimento di responsabilità in materia di protezione rimangono disciplinate dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e, ove applicabile, dall'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati concluso in sede di Consiglio d'Europa.

Emendamento 1
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Ai sensi della presente direttiva, il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo non implica la revoca o il ritiro dei diritti dei rifugiati o dei beneficiari di protezione internazionale acquisiti in base alla direttiva 2004/83/CE;

PROCEDURA

Titolo	Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale		
Riferimenti	COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS)		
Commissione competente per il merito	LIBE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 9.7.2007		
Relatore per parere Nomina	Nickolay Mladenov 12.9.2007		
Esame in commissione	5.11.2007	11.2.2008	27.2.2008
Approvazione	27.2.2008		
Esito della votazione finale	+: 50	–: 2	0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Vural Öger, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raúl Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Cristian Silviu Buşoi, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, David Hammerstein, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Józef Pinior, Inger Segelström, Marcello Vernola		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Renate Weber		

PROCEDURA

Titolo	Estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale		
Riferimenti	COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS)		
Consultazione del PE	26.6.2007		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 9.7.2007		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 9.7.2007	DEVE 9.7.2007	EMPL 9.7.2007
Pareri non espressi Decisione	DEVE 19.7.2007	EMPL 27.6.2007	
Relatore(i) Nomina	Martine Roure 10.9.2007		
Esame in commissione	9.10.2007	27.2.2008	27.3.2008
Approvazione	27.3.2008		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	34 0 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Livia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Manolis Mavrommatis		
Deposito	14.4.2008		